



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BARGELLI

Seduta del 26/10/2021

## FATTO

La cliente, intestataria di n. 1 BFP della serie Q/P, emesso nel 1988 e incassato a scadenza, afferma che per i primi vent'anni è apposto sul retro dei titoli un timbro "di dubbia e non completa leggibilità" e che, per il periodo dal 21° al 30° anno, non è invece riportata alcuna indicazione diversa dalla stampigliatura originaria. Reclama, quindi, i rendimenti originariamente previsti per tutta la durata dei buoni, senza rivolgere contestazioni fiscali nei confronti dell'intermediario.

L'intermediario replica che i rendimenti riconosciuti sono quelli previsti dal D.M. 13/6/1986, ove non era prevista l'apposizione di un timbro relativo ai rendimenti previsti dal 21° al 30° anno; afferma la legittimità del tasso di interesse previsto per la serie Q/P - e non già quello della serie P - anche con riferimento al periodo dal 21° al 30° anno, come confermato dalla recente e copiosa giurisprudenza di merito; precisa che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del menzionato decreto ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza.

Il cliente domanda l'applicazione dei rendimenti più favorevoli riportate nelle tabelle prestampate sul retro (serie P) per i primi 20 anni e, in ogni caso, dal 21° al 30° anno, per un importo complessivo di 28.519,23. L'intermediario eccepisce l'inammissibilità del



ricorso e, nel merito, ne chiede il rigetto.

## DIRITTO

Il Collegio affronta preliminarmente l'eccezione di incompetenza temporale dell'ABF sollevata dall'intermediario sulla base dell'assunto per cui i titoli sono stati sottoscritti nel 1990 e la controversia attiene ai rendimenti stabiliti all'atto di sottoscrizione dei contratti e, quindi, a vizio genetico di quest'ultimi. L'Intermediario eccepisce altresì l'incompetenza per materia dell'ABF, sulla base della considerazione per cui i BFP sarebbero prodotti finanziari emessi dalla CDP, disciplinati da norme di carattere speciale, ai quali non si applicherebbero pertanto le disposizioni del titolo VI, capo I, del TUB.

Le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla resistente sono infondate e non meritano accoglimento.

Quanto alla prima si deve osservare che le Disposizioni della Banca d'Italia (sez. I, § 4) stabiliscono che «non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009». È vero che il BPF di cui si tratta è stato emesso in data ben anteriore, ma il ricorrente non fonda la propria domanda su un vizio genetico del rapporto e nemmeno lamenta un evento che lo avrebbe tratto in inganno; sostiene, invece, che la tabella dei rendimenti stampata sul retro del titolo debba prevalere sulla disciplina prevista da successivi Decreti Ministeriali che la resistente ha considerato applicabili. La materia del contendere attiene quindi agli effetti finali del rapporto. A ciò consegue che, al fine di stabilire se la controversia possa essere sottoposta a questo Arbitro, debba farsi riferimento non già alla data di emissione, bensì alla data di scadenza del BPF di cui si tratta, la quale è posteriore al 1° gennaio 2009.

Quanto alla seconda eccezione, si deve rilevare che, come questo Arbitro ha già avuto più volte occasione di affermare, possono essere a esso sottoposte le controversie aventi a oggetto l'incasso di B.P.F. (ad es., v. decisioni A.B.F., Collegio di Roma, n. 1572 del 2013, n. 226 del 2013 e n. 1846 del 2011; decisioni A.B.F., Collegio di Milano, n. 38 del 2012 e n. 315 del 2011). A tale proposito, si deve premettere che, ai sensi dell'art. 1 (Definizioni), 1° comma, lett. c), della delibera C.I.C.R. 29 luglio 2008, n. 275, il convenuto rientra tra gli intermediari che aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie preveduti dall'art. 128-bis TUB. Le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari della Banca d'Italia (sez. I, § 3, e sez. II), hanno specificamente ribadito che il convenuto rientra tra gli intermediari che sono tenuti ad aderire a questo Arbitro e a uniformarsi a quanto previsto dalla suddetta delibera del C.I.C.R. La raccolta di fondi effettuata dall'intermediario convenuto per conto della Cassa Depositi e Prestiti, infatti, è espressamente qualificata come «risparmio» dall'art. 1 (Definizioni), lett. h), del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144. Ai suddetti dati normativi consegue che la raccolta del risparmio mediante i buoni in questione è assoggettata alle disposizioni del TUB, sia pure nei limiti in cui esse sono compatibili con la sua specifica natura.

Pertanto, il ricorso di cui si tratta può essere deciso nel merito.

Oggetto del presente ricorso è il rimborso dei rendimenti relativi ai primi vent'anni - in quanto sarebbe apposto sul retro dei titoli un timbro "di dubbia e non completa leggibilità" -, nonché di quelli relativi al periodo dal 21° al 30° anno, vista l'assenza di indicazioni diverse dalla stampigliatura originaria.

Il Collegio prende visione della copia del titolo, sottoscritto il 25/5/1988 e appartenente alla serie Q/P, per verificare, innanzitutto, se, con riferimento ai primi 20 anni, il timbro appare leggibile, in quanto l'apposizione di un timbro illeggibile è considerata



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

equivalente alla sua mancanza, non assolvendo “alla funzione che gli è propria e, cioè, quella di produrre una variazione delle condizioni originarie che sia visibile sul documento che rappresenta il titolo di credito, anche in funzione di protezione dell’affidamento del suo prenditore”.

Il Collegio accerta che i tassi applicati, risultanti dal timbro, appaiono effettivamente leggibili, cosicché la domanda del ricorrente, per quanto riguarda i primi 20 anni, è da non accogliere.

Quanto ai rendimenti degli ultimi 10 anni, il Collegio constata che effettivamente non sussiste il timbro modificativo in alcuna parte del titolo.

Con riferimento ai titoli appartenenti alla medesima serie, il Collegio di Coordinamento (decisione n.6142/20) ha affermato che, per il caso di assenza di un timbro che disciplini espressamente l’ammontare del rendimento dal 21° al 30° anno, occorre applicare quanto previsto dalla dicitura originariamente stampata sul retro del titolo, ancorché appartenente a emissione precedente.

Sulla base di questo indirizzo, il Collegio reputa la domanda meritevole di accoglimento.

Nondimeno, nella quantificazione dell’ammontare dovuto alla ricorrente, occorre tenere conto di quanto statuito dalla decisione n.6142/20 del Collegio di Coordinamento, secondo cui “la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale”.

#### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario applichi le condizioni riportate sul retro del titolo, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

FLAVIO LAPERTOSA